

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ACLI AMICI DI MONTEGROSSO - Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)"

ART.1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata: "CIRCOLO ACLI AMICI DI MONTEGROSSO - Associazione Sportiva Dilettantistica", di seguito indicata come Associazione.

1.2 L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.3 L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.4 L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I. - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e, per quanto riguarda le attività sportive, all'USAcli (Unione Sportiva Acli) - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalla Legge 383/2000.

1.5 L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. e dell'USAcli, è riconosciuta ed affiliata alle A.C.L.I. e all'USAcli medesime e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991 n.2 87, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto 8 agosto 1947.

1.6 In relazione all'utilizzo dei nomi, loghi e marchi delle A.C.L.I. e dell'USAcli l'Associazione accetta espressamente ed integralmente gli appositi Regolamenti emanati dai competenti Organi delle A.C.L.I. e dell'USAcli impegnandosi al loro pieno rispetto.

1.7 L'associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

ART. 2 - SEDE

2.1 L'associazione ha sede in Asti, Frazione Montegrosso Cinaglio n.18.

2.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

2.3 E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

2.4 L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 3 - SCOPI E FINALITA'

3.1 L'associazione, unitamente alle A.C.L.I. e all'USAcli, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità, fonda sul messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione del lavoratori ed

opera per una società, in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

3.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività educative e di formazione di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale, nonché di organizzazione di attività sportive dilettantistiche e l'attività didattica per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva dilettantistica, ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona delle A.C.L.I. e dell'USAcli.

3.3 Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio-sportive e turistiche.

3.4 In tale ottica l'associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle A.C.L.I.

3.5 In particolare per quanto riguarda l'attività sportiva:

- si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'Ente di promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI a cui intenderà affiliarsi, e a partecipare al programma di attività delle stesse;
- si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport;
- opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
- accetta di conformarsi alle norme e alle direttive dell'Ente di Promozione Sportiva e/o delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate riconosciute dal CONI a cui intenderà affiliarsi.

ART. 4 - ATTIVITA'

4.1 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art.3 che precede.

4.2 A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

4.3 L'Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:

- a) somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
- b) organizzare attività formative e motorio-sportive;

- c) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti.

4.4 Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati. E' riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

ART.5 - SOCI

5.1 Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente Statuto, dallo Statuto delle A.C.L.I. e dell'USAcli e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

5.2 E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa, ovvero non sono ammessi soci temporanei.

5.3 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

5.4 La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

ART.6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione del conto economico preventivo, del rendiconto economico e finanziario consuntivo e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni;

6.2 I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. e dell'USAcli a cui l'Associazione è affiliata;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art.3 che precede nonché a partecipare attivamente all'attività associativa;
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

6.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.4 E' espressamente consentito la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture e ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle A.C.L.I. o all'USAcli purchè in possesso di regolare tessera A.C.L.I.

o USAcli.

6.5 Ai sensi dell'art.16 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente associazione comporta l'iscrizione alle A.C.L.I. o all'USAcli, i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. e dell'USAcli.

ART.7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

7.1 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.

7.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto, all'eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle A.C.L.I. e dell'USAcli.

7.3 Per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti l'esame della domanda e l'iscrizione del socio all'Associazione si rinvia, anche ai sensi del successivo art.16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Regolamenti delle A.C.L.I. e dell'USAcli.

7.4 I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

ART.8 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

8.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativa annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.

8.2 Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organi di garanzia, sono previste e regolamentate dal vigente Statuto delle A.C.L.I. e dell'USAcli, qui richiamati ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

8.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

8.4 Ferme restando le previsioni dello Statuto delle A.C.L.I. e dell'USAcli, la Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti A.C.L.I. e USAcli a cui l'Associazione è affiliata;
- b) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

8.5 Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione, possono ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei soci; i soci con tessera USAcli possono ricorrere, in seconda istanza, agli Organi di Giustizia del Coni.

8.6 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

8.7 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.

8.8 In tutti i casi di scioglimento il rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

10.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.

10.3 Non sono ammesse deleghe.

10.4 In relazione all'attività dell'Assemblea in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione ai soci delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art.16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. e dell'USAcli. Le delibere dell'Assemblea (e i rendiconti consuntivi) devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

10.5 Viene espressamente convenuto che per le modifiche statutarie le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci.

10.6 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto economico preventivo e del rendiconto economico finanziario consuntivo. In ogni caso l'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

10.7 Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto in un apposito libro da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.

ART. 11 - PRESIDENZA

11.1 La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 11 (undici) componenti.

11.2 L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di componenti della Presidenza e procede alla loro elezione.

11.3 La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.

11.4 In relazione all'attività della Presidenza in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, alle modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente, si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art.16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. e dell'USAcli.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;
- d) adottare i provvedimenti disciplinari o di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari.

11.5 Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

11.6 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.

11.7 I membri della Presidenza non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

11.8 I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati in un apposito libro e messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

ART. 12 - PRESIDENTE

12.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

12.2 Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

12.3 La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione.

12.4 In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo, si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. e dell'USAcli.

ART.13 - RISORSE ECONOMICHE

13.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

13.2 L'Associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ART.14 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

14.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

14.2 Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

14.3 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

14.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.15 - SCIoglimento

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i 3/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

15.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

15.3 E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a fini sportivi, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.16 - NORME FINALI

16.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. e dell'USAcli da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del codice civile, nonché delle vigenti specifiche disposizioni normative - anche di carattere regionale - e regolamentari in materia.